



STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SOCI – OGGETTO – CONTROLLO ANALOGO

Articolo 1 – Costituzione e denominazione.

1. E' costituita dalle Società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello dell'in house providing, già affidatarie di attività ricomprese nel Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Savona, "Conorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A.", con sede in Savona, Via Caravaggio 1, "Servizi Ambientali S.p.A.", con sede in Borghetto Santo Spirito (SV), Via per Toirano, e "Servizi Comunali Associati (SCA) s.r.l.", con sede in Alassio (SV); Viale Hanbury 116-118, una Società consortile per azioni (SCpa) denominata Acque Pubbliche Savonesi Scpa di seguito APS.
2. La Società, a sua volta a totale capitale pubblico, svolge la sua attività mediante il modello in house providing, quale affidataria in via diretta dei servizi inerenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato per l'ATO Centro Ovest 1 savonese, così come individuato dalla vigente legge regionale n. 1 del 2014.
3. La Società è sottoposta al controllo analogo congiunto dei Soggetti pubblici interessati all'affidamento e all'erogazione del servizio secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
4. L'ATO Centro Ovest 1 savonese comprende tutti i Comuni già facenti parte degli Ambiti Territoriali Ottimali Centro Ovest 3 e Centro Ovest 1, delimitazione venuta meno a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 13 luglio 2017.
5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2021 le tre Società di cui sopra ed i Comuni loro azionisti si obbligano inderogabilmente a dar vita ad un unico soggetto giuridico mediante fusione per incorporazione delle società consorziate nella Acque Pubbliche Savonesi Scpa, previa trasformazione della medesima in società per azioni.

Articolo 2 – Sede.

1. La Società ha sede legale in Savona, Via Caravaggio 1, presso i locali già sede della Società "Conorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A."
2. E comunque garantito il mantenimento e la continuità delle attuali sedi delle Società consorziate, onde rendere il servizio più idoneo al territorio di appartenenza ed alle funzioni assegnate.
3. La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aprire sedi secondarie, uffici e sportelli, nel territorio dell'ambito ATO Centro Ovest 1, fermo restando l'obbligo di aprire sedi secondarie, uffici e sportelli nelle attuali sedi delle società consorziate.



**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p.A.**



Articolo 3 – Durata.

1. La costituenda Società APS Scpa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.
2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause all'uopo previste dalla legge.
3. Costituisce comunque causa statutaria di scioglimento anticipato della Società (art. 2484 n. 7, Cod.civ.) il mancato affidamento diretto del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'Ambito entro il 31 dicembre 2019 o il successivo definitivo venir meno di detto affidamento. In tal caso, l'Organo amministrativo della Società convocherà senza indugio l'Assemblea dei soci per l'accertamento della causa di scioglimento e per le decisioni in ordine alla liquidazione.
4. Costituisce comunque causa statutaria di scioglimento anticipato della Società (art. 2484 n. 7, Cod.civ.) il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1, comma 5.

Articolo 4 – Soci e loro quote di partecipazione

1. Sono soci della Società Acque Pubbliche Savonesi SCpa le tre Società indicate all'articolo 1.
2. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.
3. Le quote della Società sono ripartite come segue:
 - Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A. con una quota pari al 50% del capitale sociale, rappresentata da n. 250.000 azioni da 1 euro ciascuna;
 - Servizi Ambientali S.p.A. con una quota pari al 36,50% del capitale sociale, rappresentata da n. 182.500 azioni da 1 euro ciascuna;
 - Servizi Comunali Associati (SCA) s.r.l. con una quota pari al 13,50% del capitale sociale, rappresentata da n. 67.500 azioni da 1 euro ciascuna.
4. E' tassativamente vietata la partecipazione al capitale sociale della Società di soggetti che non siano a totale partecipazione pubblica.-

Articolo 5 – Oggetto

1. La Società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di attività di gestione del Servizio Idrico Integrato, così come previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., sulla base della convenzione da stipularsi con l'Autorità d'Ambito, e la realizzazione di opere ad esso connesse, nell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1 Savonese, per conto degli Enti locali ai quali viene fornito il servizio, e che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto.



**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p.A.**



2. La Società consortile sarà responsabile della realizzazione degli interventi previsti nel Piano investimenti contenuto nel Piano d'Ambito.
3. Alla Società consortile, inoltre, faranno capo le attività di bollettazione e incasso delle tariffe per il servizio, di incasso delle quote tariffarie per fognatura e depurazione dovute dai gestori provati salvaguardati temporaneamente operanti nell'ATO, di incasso di altri introiti connessi all'affidamento della gestione del SII, nonché i servizi relativi a gare, acquisti e adempimenti dovuti dal gestore del SII nei confronti di ARERA.
4. Sono esclusivamente in capo alla Società consortile tutti i rapporti finanziari tra le Società consorziate e tra queste e la Società Consortile, compresa la gestione della liquidità. Nel contesto dell'attività di gestione del servizio idrico integrato affidato dall'Autorità d'Ambito, la Società consortile si avvarrà delle Società consorziate per le attività operative, gestionali e manutentive.
5. Tutti i rapporti tra la Società e le consorziate, in relazione agli aspetti operativi e gestionali del Servizio Idrico Integrato, saranno regolati dai contratti di cui al successivo articolo 21, comma 1, lettera a).
6. Tutte le attività derivanti dall'affidamento, successivamente alla fusione, faranno capo alla APS Scpa.
7. Le reti e gli impianti destinati alla gestione del SII di proprietà dei singoli Comuni saranno messi a disposizione della Società consortile APS Scpa mediante gli strumenti giuridici idonei, mentre le reti e gli impianti di proprietà delle Società consorziate saranno locati dalle Società consorziate alla Società consortile APS Scpa mediante appositi contratti di affitto, che disciplineranno la messa a disposizione, da parte delle Società consorziate, delle reti e degli impianti del SII regolandone le condizioni di utilizzo, incluso il corrispettivo da riconoscersi alle Società Consorziate, che non dovrà essere inferiore al valore di ammortamento annuale dei beni affidati e dovrà consentire il regolare rimborso dei relativi mutui.
8. La Società, previa specifica autorizzazione della Autorità d'Ambito e nei limiti nella stessa contenuti, può svolgere altre attività, purché accessorie e/o strumentali all'attività sopraindicata e nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 175 del 2016, ivi incluse le attività esercitate in via secondaria che dovranno avere contabilità separata ed il conto economico delle stesse non potrà influire sulla determinazione della tariffa del S.I.I., se non in riduzione.

Articolo 6 - Controllo analogo congiunto

1. In coerenza con l'oggetto sociale di cui all'art. 5 dello Statuto, la Società rappresenta lo strumento dei Comuni dell'Ambito ATO Centro Ovest 1 della Provincia di Savona e dell'Autorità d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato, affidato e gestito nel loro interesse secondo il modello *in house providing*.
2. L'affidamento diretto di servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto



**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p.A.**



sociale comporta il rispetto delle condizioni per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici secondo quanto previsto dai c. 4 e 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016.

3. Le modalità e le forme di indirizzo e controllo analogo congiunto da parte degli Enti locali ai quali viene fornito il servizio sono regolate dal presente statuto e dai patti parasociali stipulati tra i soci, nonché tramite gli accordi di consultazione costitutivi della Conferenza degli Enti Locali serviti.
4. Tramite i patti parasociali, è istituita altresì l'Assemblea di coordinamento e indirizzo ai fini dell'esercizio congiunto del controllo analogo da parte degli Enti Locali sui cui territori viene fornito il servizio per il tramite delle rispettive società partecipate, che detengono l'intero capitale di Acque Pubbliche Savonesi ScpA, secondo quanto ammesso dal secondo periodo del c. 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016. Composizione, modalità di funzionamento e compiti dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo sono analiticamente precisati nei patti parasociali sottoscritti dai soci.
5. La predisposizione e conseguente approvazione da parte dell'Assemblea del Piano previsionale e programmatico di cui al successivo art. 26 rappresenta il presupposto essenziale per la conduzione del controllo analogo congiunto.
6. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire agli stessi, anche su istanza degli enti locali serviti l'esercizio di poteri ispettivi, nonché a fornire le relative informative richieste.
7. Per consentire comunque a tutti gli Enti locali interessati di esercitare ulteriormente le proprie prerogative, questi, anche singolarmente, possono rivolgere in forma scritta al Consiglio di Amministrazione richieste di dati e informazioni inerenti l'attività aziendale direttamente o indirettamente svolta sul territorio di competenza; dette richieste devono essere evase in forma scritta entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

TITOLO II CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – CONTRIBUTI

Articolo 7 – Capitale sociale

1. Il capitale iniziale della Società è di euro 500.000 (cinquecentomila/00), ed è diviso in numero 500.000 (cinquecentomila) azioni nominative da Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Articolo 8 – Azioni

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa.
2. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione.



**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p.A.**



3. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.
4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Articolo 9 – Diritto di opzione e di prelazione

1. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.
2. Le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero di azioni già nella loro titolarità, così come rilevabile dal libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale, con le modalità ed i termini di cui alle pertinenti norme del codice civile.
3. Qualora l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione potrà essere escluso o limitato con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria.
4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 ultimo comma del presente Statuto deve considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la condizione di totale configurazione pubblica, sia pur mediata, del capitale sociale.

Articolo 10 – Certificati azionari

1. La Società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari se non richiesti dal socio interessato.
2. La Società può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.
3. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

Articolo 11 – Obbligazioni

1. La Società, previa autorizzazione dell'Assemblea e nei limiti previsti dalla stessa, potrà emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.



**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p.A.**



Articolo 12 – Contributi e finanziamenti alla Società

1. Per far fronte alla realizzazione di interventi facenti parte dell'oggetto sociale o in generale per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario, la Società può anche ricevere contributi volontari in conto esercizio. Gli eventuali finanziamenti o sovvenzioni a carattere sia transitorio che continuativo, effettuati dai soci alla Società, devono intendersi infruttiferi anche se si protraggono nel tempo e per più esercizi, salva diversa deliberazione adottata dall'Assemblea Ordinaria.
2. L'equilibrio economico finanziario della gestione è garantito dalla tariffa del S.I.I. approvata secondo le procedure di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti. Nelle more della messa a regime del S.I.I. nell'intero ambito, il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario può essere conseguito anche grazie ai contributi consortili versati dai soci con le modalità e le forme previste dalla legge.

Articolo 13 – Utili

1. Una parte degli utili realizzati dalla Società saranno accantonati per la costituzione della riserva legale.
2. Gli eventuali ulteriori utili d'esercizio, anche provenienti da eventuali attività secondarie di cui all'art. 5, sono destinati o a investimenti o a riduzione della tariffa.

Articolo 14 – Perdite

1. Per la gestione del S.I.I. dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, le entrate derivanti dalla tariffa devono tendere a garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario senza perdite di esercizio del servizio stesso.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 15 – Organi

1. Sono organi della Società:
 1. l'Assemblea;
 2. il Consiglio di Amministrazione;
 3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 4. il Collegio Sindacale;
 5. l'Organo di Revisione.



**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p. A.**



TITOLO IV L'ASSEMBLEA

Articolo 16 – Attività dell'Assemblea

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci ed è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio.
3. Nei casi previsti dall'art. 2364 c.2 Cod.civ., la convocazione può essere effettuata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea ordinaria inoltre è convocata in qualsiasi momento in cui l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.
4. Le assemblee sono convocate ai sensi dell'articolo 2366 Cod.civ.
5. Le assemblee possono anche essere convocate mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato ai soci all'indirizzo che risulta dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
6. In caso di assoluta urgenza tale termine è ridotto a 48 ore.
7. L'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale della Società consortile, purché in Italia.
8. L'Assemblea di coordinamento e indirizzo o altro organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto, anche su invito dell'Autorità d'Ambito, può chiedere la convocazione dell'Assemblea per la revoca dell'Organo amministrativo, nei casi in cui il medesimo si sia discostato dagli indirizzi impartiti dall'Assemblea o dalle autorizzazioni dell'Assemblea nei casi previsti del presente statuto, ovvero abbia adottato immotivatamente provvedimenti in contrasto con il parere della stessa Assemblea di coordinamento e indirizzo o altro organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.
9. Della convocazione dell'Assemblea deve sempre essere data preventiva comunicazione all'Assemblea di coordinamento e indirizzo o altro organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.
10. Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli



**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p.A.**



Organi di amministrazione e di controllo non presenti ed all'Assemblea di coordinamento e indirizzo e all'ulteriore organismo a presidio del controllo analogo congiunto.

Articolo 17 – Partecipazione all'Assemblea

1. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni o certificati provvisori nello stesso termine presso la sede sociale.
2. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, un rappresentante comune degli obbligazionisti.
3. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della Società mediante delega scritta.

Articolo 18 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo è l'Assemblea a nominare il Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea regolare la discussione e determinare il modo della votazione.
3. La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima. Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell'Assemblea.
4. Nell'Assemblea straordinaria le funzioni di segretario dovranno essere affidate ad un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 19 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria, sia in prima convocazione sia in seconda convocazione e nelle convocazioni successive è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino la totalità (100%) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la totalità (100%) del capitale sociale.



**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p.A.**



2. E' comunque fatto salvo il disposto dell'art. 2369 comma 4, Cod.civ., quanto all'approvazione del bilancio ed alla nomina e revoca delle cariche sociali.
3. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, la totalità (100%) del capitale sociale. L'assemblea straordinaria delibera con il voto unanime dei Soci.

Articolo 20 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - a) ha tutte le competenze attribuite dalla Legge e dal presente Statuto;
 - b) nomina e revoca l'Organo amministrativo;
 - c) pronuncia la decadenza degli amministratori in caso di sopravvenuta incompatibilità;
 - d) stabilisce la remunerazione degli amministratori;
 - e) stabilisce gli emolumenti del Collegio Sindacale e dell'Organo che esercita la revisione legale dei conti;
 - f) determina gli indirizzi cui l'Organo amministrativo dovrà attenersi nella gestione della società;
 - g) approva il piano previsionale e programmatico
 - h) approva il bilancio d'esercizio.
2. L'organo amministrativo che non intenda eseguire la deliberazione approvata dall'Assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa ai soci ed all'Assemblea di coordinamento e indirizzo e all'organismo consultivo e di coordinamento istituito ad ulteriore presidio del controllo analogo congiunto tra gli enti serviti.
3. L'Assemblea Straordinaria ha tutte le competenze attribuite dalla legge.

Articolo 21 – Autorizzazioni dell'Assemblea

1. I seguenti atti degli amministratori, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale quale presupposto dell'affidamento *in house*, sono sottoposti, previo parere dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo e all'organismo consultivo e di coordinamento istituito ad ulteriore presidio del controllo analogo congiunto, alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea, adottata all'unanimità:
 - a) contratti necessari e comunque opportuni per la regolamentazione dei rapporti

tra la Società Consortile e le Consorziatoe a titolo esemplificativo: contratto per la fornitura di servizi tecnici ed operativi, contratto di affitto di ramo di azienda, contratto per la fornitura di servizi amministrativi, contratto di regolazione dei rapporti finanziari e tesoreria accentrata, contratto di affitto degli impianti del servizio idrico, salvo altri;

- b) piano previsionale e programmatico su base annuale e pluriennale, contenente la definizione del budget economico e finanziario annuale e dei programmi di investimento e di reclutamento di personale da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento;
 - c) pianta organica e regolamento del personale;
 - d) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
 - e) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda, per un valore superiore a euro 300.000 (trecentomila);
 - f) mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a euro 300.000 (trecentomila);
 - g) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità.
2. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo.
 3. A cura degli amministratori, sono messi a disposizione dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo e dell'organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto, lo schema dell'atto dell'organo amministrativo sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati. Il Piano previsionale e programmatico deve, in ogni caso, essere trasmesso all'Assemblea di coordinamento e indirizzo ed all'organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto, almeno quindici giorni prima della seduta.
 4. L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.
 5. Nel caso l'Assemblea non autorizzi l'adozione dell'atto entro 10 giorni dalla data di convocazione e non sia stata comunicata da alcun socio l'esigenza di disporre di un maggior termine per esprimersi, gli Amministratori sono tenuti ad informare i Soci, attraverso specifica lettera di richiamo, in merito agli impatti del ritardo dell'autorizzazione sulla gestione della società. La lettera di sollecito è altresì inviata all'Assemblea di coordinamento e indirizzo ed all'organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.
 6. L'organo amministrativo informa gli Enti locali interessati dal servizio e l'Autorità d'ambito